



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

DECRETO N. DEL

Modifica al decreto 5 agosto 2014 n. 4615 relativo a “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.”

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO, in particolare, l'articolo 37 ter del regolamento (UE) n. 752/2013 della Commissione del 31 luglio 2013, di modifica del regolamento (CE) n. 555/2008, che rimanda alla competenza degli Stati membri la definizione delle date di trasmissione delle informazioni relative agli anticipi;

VISTO il decreto ministeriale 5 agosto 2014 n. 4615 relativo a “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.”

CONSIDERATA la nota n. ACIU.2015.358 del 3 agosto 2015 relativa a: “Riconciliazione anticipi FEAGA/FEARS”;

RITENUTO necessario procedere alla modifica del decreto 5 agosto 2014 al fine di consentire agli Organismi pagatori di utilizzare le informazioni fornite dai beneficiari in sede di chiusura conti

DECRETA

Articolo 1

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto 5 agosto 2014 n. 4615 è sostituito dal seguente:

“ 1. A decorrere dalla campagna 2011/2012 e per i pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2012 e successivi, i beneficiari delle misure di promozione del vino nei paesi terzi, ristrutturazione e riconversione dei vigneti ed investimenti, che hanno percepito anticipi per i quali, alla data del 15



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE
E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

ottobre di ciascun anno, non è stata inoltrata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale, trasmettono all'Organismo Pagatore competente per territorio, entro il 30 novembre di ciascun anno:

- a) l'importo delle spese sostenute fino al 15 ottobre;
- b) l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Tali informazioni sono trasmesse da AGEA Coordinamento al Ministero Politiche Agricole - Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello Sviluppo Rurale - Direzione generale delle Politiche internazionali e dell'Unione Europea - Settore Vitivinicolo, entro il 15 febbraio di ciascun anno.

Il presente decreto è trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai fini della pubblicazione

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi